

Attività di edilizia nei cantieri: cosa prevede il DPCM 22 marzo 2020

La presente nota ha l'obiettivo di fornire prime informazioni e commenti su quanto pubblicato nel DPCM dello scorso 22 marzo, con specifico riguardo al settore delle costruzioni e avvertendo fin da ora che eventuali e ulteriori aggiornamenti vi saranno forniti nel caso seguissero altri dispositivi normativi sulla specifica materia.

L'articolo 1 lettera a) del DPCM in questione dispone la sospensione di tutte le attività produttive, dal 23 marzo fino al 3 aprile 2020. **Tale sospensione non si applica alle attività indicate nell'Allegato 1 al DPCM.**

Tra queste, le **attività consentite** nel settore delle costruzioni sono quelle ricomprese nei seguenti Codici ATECO:

- 42 (ingegneria civile)
- 43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione ed installazione).

Nell'allegato A alla presente nota vengono indicati i principali codici ATECO di interesse del nostro settore con **l'indicazione delle attività sospese e quelle non sospese.**

Tra queste ultime, **nell'allegato B** alla presente nota vengono inoltre dettagliate **le sub attività** che sono comprese nel codice ATECO di riferimento alle attività consentite.

Risulta opportuno e necessario specificare che i codici ATECO indicati non sono da riferire all'impresa bensì alla tipologia di attività svolta: **la stessa impresa potrebbe svolgere al suo interno diverse attività e quindi avere più codici ATECO.**

Ciò vuol dire che la stessa impresa può lavorare per svolgere le attività consentite, mentre – al contrario – rimanere ferma per quelle attività non consentite ai sensi del DPCM in questione.

È altresì importante sottolineare che - con riferimento al settore delle costruzioni - il DPCM in questione ammette tutte le attività sottostanti al codice ATECO 42 (ingegneria civile).

Mentre per il codice ATECO 43 (Lavori di costruzione specializzati) sono ammesse solo le attività previste nel gruppo 43.2 (installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione ed installazione).

Attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività non sospese e attività che erogano servizi essenziali

Il comma 1, lettera d) del DPCM prevede che restino consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui allo stesso allegato 1.

Queste attività sono consentite previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva ammessa. Nella dichiarazione dovrà essere indicata l'attività, ammessa, per la quale saranno svolte le lavorazioni.

Si allega un modello di autodichiarazione (Allegato C).

Resta fermo che, ai sensi della lettera d) del predetto decreto, fino all'eventuale sospensione espressa dell'attività da parte della Prefettura in indirizzo, la stessa può continuare ad essere legittimamente esercitata.

Inoltre, con l'articolo 1 lettera e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità di cui alla legge 146/90.

Come si deve comportare un impresa edile in questi casi?

Sebbene le predette attività, in ottemperanza del Dpcm 22/03/2020, sono sospese, tuttavia possono essere svolte in deroga, ricorrendone i requisiti, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove ha sede l'attività' produttiva utilizzando il fac simile allegato.

Pertanto prima di inviare la comunicazione al Prefetto, è opportuno in via preliminare verificare:

- Visura CCIAA dal quale risulti che codice Ateco attribuito all'attività esercitata dall'Azienda/Committente, sia ricompresa tra quelle di cui all'allegato 1 Dpcm 22/03/2020;
- verificare se i predetti lavori possono essere ritenuti indifferibili e urgenti, poiché disposti dalle autorità: Comune, ASL, DTL e/o altro ente di vigilanza.

In tal caso, è opportuna allegare la documentazione probante e richiamare nella comunicazione al Prefetto gli estremi degli atti autorizzativi.

- Comunicare all'Azienda Committente, che l'attività svolta dall'Impresa Edile non rientra tra quelle ritenute essenziali di cui al predetto All. 1 e pertanto è sospesa.

- Inserire nel contratto di appalto, la clausola di esonero da ogni responsabilità per l'impresa esecutrice, laddove il Prefetto, riscontri, successivamente alla comunicazione inviata per l'inizio dei lavori, la mancanza dei requisiti richiamati dall'art. 1 lettera d) e g), e proceda con la sospensione delle attività.

In tal caso si evita di essere esposti ad una eventuale risoluzione in danno del contratto di appalto

- Applicare le disposizioni contenute nel Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro relativo a tutti i settori produttivi, firmato dalle Associazioni Datoriali e Organizzazioni Sindacali in data 14/03/2020;

Qualora successivamente all'inizio dei lavori, l'impresa, per cause di forza maggiore, non dipendenti dalla propria volontà non sia in grado di operare in cantiere in condizioni di sicurezza è tenuta a sospendere l'attività'.

Pertanto, al fine dell'esclusione della responsabilità dell'impresa, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti, in tali casi risulta opportuno:

- inviare al Committente, Direttore Lavori, Coordinatore in fase di esecuzione, RLST, a mezzo PEC e/o altro mezzo (ad es. redazione di un verbale) idoneo a riscontrare la comunicazione di sospensione dei lavori per causa di forza maggiore, non dipendenti dalla volontà dell'impresa, in ottemperanza a quanto disposto dal (Dpcm 22/03/2020)
- Specificando in tal caso la natura dei lavori in corso di esecuzione, le autorizzazioni (concessione edilizia, permesso di costruire, cila, scia ecc.), la sede del Cantiere, gli estremi contratto di appalto sottoscritto;

Riservandosi altresì, la facoltà, alla ripresa dei lavori nel cantiere, di richiedere al committente, il riconoscimento dei maggiori costi per la sicurezza in ragione delle mutate, accresciute misure di tutela delle maestranze, attraverso l'adozione di dispositivi di protezione e ogni altra misura idonea a contenere l'emergenza sanitaria in atto.

Spostamento persone fisiche

L'articolo 1 comma 1 lettera b) del DPCM prevede la possibilità di spostamento delle persone fisiche dal Comune attuale ad altro Comune solo in presenza di specifiche situazioni, tra le quali le comprovate esigenze lavorative.

Resta pertanto confermata, nelle attività lavorative edili permesse, la mobilità dei lavoratori.

Si allega modello di autodichiarazione allo spostamento.

Termine per la sospensione

Per le attività sospese, le imprese hanno tempo fino al 25 marzo per completare le attività necessarie alla sospensione.

Si allega fac-simile comunicazione sospensione lavori

Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nei cantieri edili

Per tutte le imprese del settore che possono svolgere la propria attività evidenziamo **l'obbligo di attuare quanto previsto nel *Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID– 19 negli ambienti di lavoro del settore edile*** (in allegato), sottoscritto in data 24 marzo 2020 da CNA COSTRUZIONI, ANAEP Confartigianato, FIAE Casartigiani, CLAAI, ANCE, LEGA Coop, CONFAPI e FENEAL Uil, FILCA CISL, FILLEA CGIL, in attuazione del Protocollo sottoscritto dalle parti sociali confederali in data 14 marzo 2020, su invito del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.